

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell'Accademia della montagna del Trentino

INDICE

Art. 1 - *Finalità e interventi*

Art. 2 - *Accademia della montagna del Trentino*

Art. 3 - *Compiti dell'Accademia della montagna del Trentino*

Art. 4 - *Soci e fondo di dotazione*

Art. 5 - *Statuto dell'Accademia della montagna del Trentino*

Art. 6 - *Bilanci e rinvio alla disciplina civilistica*

Art. 7 - *Norma finanziaria*

Art 1

Finalità e interventi

1. Con questa legge la Provincia promuove la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, riconoscendo l'importanza storica, culturale, socio-economica e sportiva dell'attività alpinistica, sciistica ed escursionistica, valorizzando altresì il ruolo dei soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della montagna. In particolare la Provincia favorisce la crescita della qualità dell'offerta turistica del Trentino, attraverso la qualificazione delle attività educative e dei percorsi formativi indirizzati alle figure professionali, specificamente legati al mondo della montagna.

2. Per le finalità indicate al comma 1 e per favorire un maggior coordinamento dei programmi e delle attività fra i diversi soggetti, pubblici e privati, che operano per la valorizzazione della montagna la Provincia promuove la costituzione di una apposita fondazione secondo quanto previsto da questa legge.

Art 2

Accademia della montagna del Trentino

1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere ed a partecipare alla costituzione di una fondazione denominata "Accademia della montagna del Trentino" di seguito denominata Accademia della montagna.

2. Per la costituzione dell'Accademia della montagna la Provincia promuove il coinvolgimento dei soggetti che, a livello provinciale, operano nel mondo della montagna e in particolare la Società degli alpinisti tridentini (SAT), il Collegio provinciale delle guide alpine, il Collegio provinciale dei maestri di sci, l'Associazione dei direttori di stazioni sciistiche, l'Associazione dei gestori di rifugio, la Federazione arrampicata sportiva, la Delegazione provinciale del corpo nazionale del soccorso alpino nonché ogni altra associazione e federazione sportiva e loro articolazioni, anche di livello nazionale.

3. L'Accademia della montagna persegue i seguenti scopi:

- a) attivare corsi di formazione professionale, di specializzazione e di formazione permanente con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
- b) promuovere ed attuare la formazione e l'aggiornamento di coloro che hanno

superato il secondo ciclo d'istruzione, anche attraverso l'attivazione di percorsi di alta formazione professionale previsti dall'articolo 67 della legge provinciale n. 5 del 2006;

- c) sostenere la valorizzazione socioculturale e formativa della montagna, delle sue tradizionali risorse legate al turismo e alla qualità ambientale, e dell'economia compatibile con l'ecosistema;
- d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla cultura della montagna, anche come fattore di crescita dell'intera comunità.

4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 3 l'Accademia della montagna promuove, mediante appositi accordi, la collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, in particolare per la realizzazione di corsi formativi indirizzati alle figure professionali impegnate nelle attività turistiche legate al patrimonio sciistico e alpinistico della montagna e negli sport di montagna, anche sperimentando l'utilizzo di metodi d'insegnamento innovativi.

Art 3

Compiti dell'Accademia della montagna del Trentino

1. Nell'ambito delle finalità indicate agli articoli 1 e 2, lo statuto dell'Accademia della montagna deve prevedere in particolare che l'Accademia stessa:

- a) assicuri la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali abilitate all'esercizio delle seguenti professioni:
 - 1) istruttore di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata sportiva;
 - 2) guida alpina e maestro di alpinismo;
 - 3) maestro di sci alpino, sci nordico, snowboard e istruttore di sci escursionistico;
 - 4) maestro di sci specializzato nell'insegnamento dello sci ai bambini, alle persone diversamente abili, nell'insegnamento dello sci in lingua straniera;
 - 5) accompagnatore di territorio;
 - 6) gestore di rifugi;
 - 7) direttore di stazione sciistica;
 - 8) direttore tecnico di scuola di sci;
 - 9) ogni altra figura professionale legata al mondo della montagna;
- b) promuova la creazione di nuovi percorsi formativi di specializzazione per le figure professionali legate al mondo della montagna;
- c) ricerchi, studi e diffonda le informazioni e i contenuti innovativi legati al mondo della montagna, soprattutto nell'ambito della sicurezza;
- d) rafforzi le collaborazioni anche a livello internazionale nel settore della montagna, e favorisca lo scambio e la diffusione di informazioni, promuovendo al contempo l'applicazione di linee guida comuni;
- e) promuova e sostenga l'applicazione e la diffusione di pratiche e iniziative legate al mondo della montagna, incentivando l'interazione tra scuola, enti locali, federazioni ed associazioni sportive, enti di promozione turistica;
- f) promuova la diffusione sull'intero territorio provinciale dell'attività amatoriale, in particolare quella giovanile, legata al mondo della montagna;
- g) elabori e fornisca documentazioni e pareri alle amministrazioni pubbliche nonché ai servizi tecnici provinciali e locali per tutto quanto attiene alla tutela dell'ambiente montano e all'attività formativa legata alla montagna;
- h) studi e promuova soluzioni innovative che favoriscano la crescita e lo sviluppo di nuovi sistemi di offerta turistica legati alle attività della montagna;
- i) effettua azioni di monitoraggio e ricerca sull'evoluzione dell'attività alpinistica, sciistica e

escursionistica, in atto sull'intero territorio provinciale.

2. L'Accademia della montagna, promuove accordi con i soggetti che svolgono attività di insegnamento e formazione, al fine di realizzare nuovi percorsi formativi di particolare interesse legati al mondo della montagna.

Art 4

Soci e fondo di dotazione

1. Lo statuto dell'Accademia della montagna deve prevedere che, oltre ai soggetti di cui all'articolo 2, possono partecipare alla fondazione enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali, che ne condividono le finalità.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione una somma di 50.000 euro e può concorrere alle spese per l'attività della fondazione

Art 5

Statuto dell'Accademia della montagna del Trentino

1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2. Lo statuto dell'Accademia della montagna è adottato nel rispetto delle finalità e dei contenuti di questa legge e prevede:

- a) l'individuazione e le funzioni dei seguenti organi sociali: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori. Lo statuto può prevedere la presenza di altri organi. I componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;
- b) l'articolazione della struttura organizzativa della fondazione;
- c) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d'amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;
- d) l'adozione di un programma pluriennale di attività, da aggiornare annualmente;
- e) la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull'attività svolta;
- f) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione;

Art. 6

Bilanci e rinvio alla disciplina civilistica

1. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli da 2423 a 2435 bis del codice civile, in quanto compatibili, e sono approvati dal consiglio d'amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

2. Per quanto non espressamente previsto da questa legge l'Accademia della montagna è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni d'attuazione.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Per il conferimento al fondo di dotazione dell'Accademia della montagna del Trentino di cui all'articolo 4 comma 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2007, sull'unità previsionale di base 90.10.290, la spesa di 50.000,00 euro e alla relativa copertura finanziaria si provvede con la riduzione di 50.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2007 sull'unità previsionale di base 95.5.210.

2. Agli oneri per il finanziamento delle spese per l'attività della fondazione si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 23 agosto 1993 n. 20 e per i fini di cui all'articolo 50, comma 3 della legge provinciale 21 aprile 1987 n. 7.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).